

La Circolare per i clienti

15 marzo 2020

Anteprima

Coronavirus e lavoro agile: nuovi aggiornamenti dalla Fondazione Studi	pag. 2
Esenzione IRES per l'anno d'imposta 2019: individuati i beneficiari	pag. 2
Milleproroghe: sintesi delle novità di carattere fiscale	pag. 3
XBRL: la tassonomia da utilizzare per i bilanci 2020	pag. 3
Attività ispettiva in presenza di contratti certificati: istruzioni operative	pag. 4
Tardivo invio del modello ANR/3, esclusa la causa di non punibilità	pag. 5
Investimenti nel Mezzogiorno, trasferimento ai soci del credito d'imposta	pag. 6
Acquisti con dichiarazione d'intento: semplificazioni procedurali	pag. 7
Campagne RED 2019 e Solleciti 2018: proroga dei termini per le dichiarazioni	pag. 7
Terzo settore: dal CNDCEC le norme di comportamento dell'organo di controllo	pag. 8

Adempimenti

Dichiarazione precompilata: la comunicazione dei dati slitta al 31 marzo	pag. 9
--	--------

Guide operative

Lotteria degli scontrini: la guida dell'Agenzia delle Entrate	pag. 11
---	---------

Scadenario

Scadenze dal 15/03/2020 al 31/03/2020	pag. 14
---	---------

FISCO

Coronavirus e lavoro agile: nuovi aggiornamenti dalla Fondazione Studi

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha aggiornato l'approfondimento in tema di lavoro agile semplificato con le ultime disposizioni emanate dal Governo.

In particolare, la Fondazione ha evidenziato che:

- sono stati superati i dubbi interpretativi ed applicativi sull'applicazione del lavoro agile, passata da "automatica" a "**provvisoria**", causati dalla poco chiara formulazione testuale originaria dell'[art. 2 DPCM 25 febbraio 2020](#): l'ambiguità lessicale risulta definitivamente scomparsa sia nella versione intermedia ([art. 4 c. 1 lett. a\) DPCM 1 marzo 2020](#)) sia in quella attuale, secondo la quale "la **modalità di lavoro agile** può essere applicata **anche in assenza degli accordi** individuali ivi previsti" ([art. 4 c. 1 lett. n\) DPCM 1 marzo 2020](#)). L'unico limite all'applicazione delle nuove modalità è temporale, ovvero alla "durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020", cioè 6 mesi, **fino al 31 luglio 2020**;
- è stata **estesa all'intero territorio nazionale** la possibilità di utilizzo del lavoro agile in assenza di accordo fra le parti ([art. 1 c. 1 lett. n\) DPCM 4 marzo 2020](#));
- il ministero del Lavoro ha previsto, limitatamente alla modalità semplificata di lavoro agile, applicabile **fino al 31 luglio 2020**, una nuova procedura di comunicazione attraverso l'upload di due file:
- **l'autocertificazione (in formato pdf)**, contenente l'elenco dei lavoratori posti in regime di smart working;
- **il file excel (formato .xlsx)**, con i dati obbligatori richiesti (codice fiscale del datore di lavoro, codice fiscale del lavoratore insieme al relativo nome, cognome, data e comune di nascita, n. di PAT e voce di tariffa INAIL applicata, data di inizio e fine del periodo di applicazione dello smart working derogatorio);
- è stato aggiornato il **fac-simile** del modello di autocertificazione.

[art. 1 c. 1 DPCM 4 marzo 2020](#)

[art. 4 c. 1 DPCM 1 marzo 2020](#)

[art. 2 DPCM 25 febbraio 2020](#)

Esenzione IRES per l'anno d'imposta 2019: individuati i beneficiari

Con Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020, il MEF ha individuato **le associazioni** che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di rilevante interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali. Le 167 associazioni presenti nell'elenco risultano quindi **equiparate**, per l'anno d'imposta 2019, **ai soggetti esenti dall'IRES** ([art. 74 c. 1 TUIR](#)).

Le ulteriori agevolazioni fiscali – disciplinate in materia [dall'art. 1 c. 185 L. 296/2006](#) – riguardano:

1. l'esenzione dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili;
2. la non assunzione della qualifica di sostituti d'imposta;
3. il carattere di liberalità (con conseguente detraibilità) per le prestazioni e donazioni effettuate dalle persone fisiche a favore di queste associazioni.

Si ricorda che gli enti possono **richiedere** ogni anno di essere inseriti tra i beneficiari delle agevolazioni: l'istanza va presentata - **dal 20 luglio ed entro il 20 settembre** - in via telematica sul portale dell'Agenzia delle entrate, direttamente da parte degli interessati oppure tramite gli intermediari abilitati (utilizzando il software IstanzaBenefici_Associazioni).

[DM 18 febbraio 2020](#)
[art. 74 c. 1 TUIR](#)
[art. 1 c. 185 L. 296/2006](#)

Milleproroghe: sintesi delle novità di carattere fiscale

Noleggino veicoli senza conducenti – tassa automobilistica: con riferimento alle scadenze del primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (ex [art. 7 c. 3 bis L. 99/2009](#)) le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate **entro il 31 luglio 2020** senza sanzioni e interessi.

Sempre con riferimento al primo semestre 2020, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa in oggetto sono acquisiti a titolo non oneroso al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (c.d. PRA) e non più sulla base della mera comunicazione all'anagrafe nazionale veicoli.

Bonus verde – detrazione IRPEF: viene confermata per il **2020 la detrazione del 36%, entro un limite di spesa di 5.000 euro**, per:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili ([art. 1 c. 12 L. 205/2017](#)).

Le spese sostenute devono essere documentate ed effettuate con strumenti tracciabili.

Cedolare secca – estensione dell'aliquota al 10%: l'aliquota ridotta del **10% della cedolare secca** si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, **nei cinque anni precedenti al 28 maggio 2014, lo stato di emergenza** per il verificarsi degli eventi calamitosi (previsti dall'[art. 2 c. 1 lett. c L. 225/92](#)).

L'aliquota si applica anche nei **comuni interessati dal sisma** che ha colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 (si tratta dei comuni indicati nell'[art. 1 c. 1 DL 189/2016](#) conv. in [L. 229/2016](#)), individuati da ordinanza sindacale come "zona rossa".

[art. 7 c. 3 bis L. 99/2009](#)
[art. 1 c. 12 L. 205/2017](#)
[art. 2 c. 1 lett. c L. 225/92](#)
[art. 1 c. 1 DL 189/2016](#) conv. in [L. 229/2016](#)

XBRL: la tassonomia da utilizzare per i bilanci 2020

A partire **dal 1° gennaio 2020** le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:

- **la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04**, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post [D.Lgs. 139/2015](#) ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
- **la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14**, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante [D.Lgs. 139/2015](#) ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.

Non sono più utilizzabili tassonomie diverse da queste.

Le tassonomie XBRL sono scaricabili sia dal sito di XBRL Italia che da quello dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Ricordiamo che XBRL Italia **non ha modificato** la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04 in conseguenza dei cambiamenti alle norme sulla trasparenza in bilancio delle erogazioni pubbliche perché gli interventi avrebbero determinato oneri superiori ai benefici informativi apportati ([art. 1 c. 125 bis L. 124/2017](#) come modificato dall'[art. 35 DL 34/2019](#) c.d. decreto crescita).

Con comunicato pubblicato sul proprio sito internet il 22 gennaio, XBRL detta le istruzioni operative per assolvere i suddetti **obblighi di trasparenza** in bilancio utilizzando la tassonomia PCI 2018-11-04.

A tal fine, le società potranno

- utilizzare il campo testuale attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04 (si tratta del campo testuale di cui all'elemento dall'id "itcc-ci:CommentoInformazioniExArt1Comma125Legge4Agosto2017N124") specificando all'interno della cella il riferimento normativo corretto,
- oppure potranno utilizzare uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio, quelli di introduzione e di commento alla sezione «Nota integrativa, altre informazioni»).

Come noto, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono l'obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni sui siti internet propri o delle associazioni di categoria cui appartengono.

[D.Lgs. 139/2015](#)
[art. 1 c. 125 bis L. 124/2017](#)

Attività ispettiva in presenza di contratti certificati: istruzioni operative

L'INL fornisce alcune istruzioni operative circa la **possibile interferenza** tra le attività di vigilanza e quella di certificazione.

Si ricorda, preliminarmente, che prima di proporre ricorso giurisdizionale avverso un atto certificato, il ricorrente (in questo caso l'organo di vigilanza) deve **rivolgersi obbligatoriamente alla Commissione** che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un **tentativo di conciliazione**.

La Commissione di certificazione deve **inoltrare la comunicazione di inizio del procedimento alle autorità pubbliche, terze interessate**, nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a pro-

durre effetti e che - eventualmente - possono partecipare al procedimento di certificazione e presentare osservazioni e commenti ([art. 78 D.Lgs. 276/2003](#)).

Poiché la comunicazione all'INL il più delle volte contiene esclusivamente informazioni relative all'avvio del procedimento, alla identità delle parti, alla tipologia di contratto e agli effetti richiesti con la certificazione, l'Ispettorato è autorizzato a richiedere le **integrazioni documentali** necessarie a garantire l'effettiva partecipazione al procedimento certificatorio.

Si ribadisce la **totale inefficacia** sul piano giuridico della **certificazione effettuata da soggetti non abilitati**, come ad esempio gli enti bilaterali che non possono ritenersi tali, in quanto privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi ([Circ. INL 12 febbraio 2018 n. 4](#)): se tali circostanze sono rilevate in sede di accertamento ispettivo, è necessario che nel verbale di contestazione siano chiarite le ragioni che hanno portato a ritenere del tutto inefficaci i provvedimenti di certificazione, facendo riferimento all'assenza dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di dubbi circa l'autenticità degli atti prodotti dalle Commissioni di certificazione, gli ispettori possono richiedere alle Commissioni un **riscontro in merito all'instaurazione e alla conclusione della procedura di certificazione**, riservandosi comunque ogni ulteriore valutazione in ordine alla legittimità dell'organo di certificazione.

Gli effetti dell'atto certificativo decorrono esclusivamente dall'adozione dello stesso: di conseguenza, in caso di un contratto da ritenersi illecito e certificato quando era già in corso di esecuzione, è sempre possibile adottare eventuali **provvedimenti sanzionatori** rispetto al periodo non coperto dal provvedimento certificativo.

In caso di impugnazione di un atto certificato, è necessario che il ricorso contenga tutti gli elementi di fatto raccolti durante l'ispezione, **richiamando il contenuto del verbale** ispettivo da cui emergono le risultanze degli accertamenti condotti e la documentazione acquisita. Ciò in quanto la contestazione nel merito potrebbe riguardare solamente una parte dell'atto certificato, come ad esempio il contratto e le successive modalità di esecuzione.

[Nota INL 4 marzo-2020-n.-1981](#)

[art. 78 D.Lgs. 276/2003](#)

[Circ. INL 12 febbraio 2018 n. 4](#)

Tardivo invio del modello ANR/3, esclusa la causa di non punibilità

Il tardivo invio del **modello ANR/3** nonché l'errata indicazione del rappresentante legale nelle comunicazioni e nella dichiarazione annuale IVA **costituiscono violazioni formali**, pertanto non ricorrono i presupposti per applicare la **causa di non punibilità** prevista per le sole violazioni **cd. meramente formali**, ossia che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo ([art. 6 c. 5-bis D.Lgs. n. 472/97](#)). Il chiarimento è contenuto nelle Risposte AE 5 marzo 2020 n. 86 e 87.

Nel primo caso, l'istante è identificato ai fini IVA in Italia dal 25 gennaio 2016 e il 18 dicembre 2017 ha nominato un nuovo rappresentante legale. Tuttavia, la variazione è stata comunicata alle Entrate, a mezzo del modello ANR/3, il 30 aprile 2019: **oltre il termine di trenta giorni** di cui all'art. 35-ter DPR 633/72. Nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al periodo d'imposta 2018 è stato indicato il nome del precedente rappresentante legale. Inoltre, la dichiarazione annuale IVA 2019 relativa al periodo d'imposta 2018, presentata tardivamente (ovvero oltre il termine del 30 aprile 2019), riporta l'indicazione del nuovo rappresentante legale.

Nel secondo caso, l'istante è stato identificato ai fini IVA in Italia dal 16 aprile 2010 e il 1° maggio 2017 ha nominato un nuovo rappresentante legale, la variazione è stata comunicata alle Entrate, a mezzo del modello ANR/3, il 29 aprile 2019 ovvero oltre il menzionato termine di trenta giorni. Nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018 nonché nella dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2017 è stato indicato il nome del precedente rappresentante legale.

Alle Entrate sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla natura delle violazioni commesse, al regime sanzionatorio e all'eventuale applicazione della causa di non punibilità di cui [art. 6 c. 5-bis D.Lgs. n. 472/97](#).

Richiamando la precedente prassi, l'Agenzia ha precisato che le violazioni dei casi di specie hanno **carattere "formale" rientrando tra le "inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale"**. Tale natura pregiudica l'applicazione della causa di non punibilità. Resta, comunque, salva la possibilità per l'istante di regolarizzare le violazioni commesse mediante l'istituto del ravvedimento operoso ([art. 13 D.Lgs. 472/97](#)).

[Risp. AE 05 marzo-2020-n.-86](#)

[Risp. AE 05 marzo-2020-n.-87](#)

[art. 6 c. 5-bis D.Lgs. n. 472/97](#)

[art. 13 D.Lgs. 472/97](#)

Investimenti nel Mezzogiorno, trasferimento ai soci del credito d'imposta

Possono essere **trasferite ai soci di società di persone** le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta nell'ambito del beneficio per gli investimenti nel Meridione, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società ([Risp. AE 5 marzo 2020 n. 85](#)).

Il legislatore ha introdotto un **credito di imposta** a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle **zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo** (in seguito "credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"). L'agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione sono tenuti a effettuare apposita comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

In ordine al trasferimento dei crediti d'imposta delle società di persone ai soci, l'Agenzia ha affermato che possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società. Tale affermazione è diretta conseguenza del **principio di tassazione per trasparenza** delle predette società. Il reddito di partecipazione imputato ai soci, infatti, ha la stessa natura - di reddito d'impresa - di quello conseguito dal soggetto partecipato e ne rappresenta la mera ripartizione. Le società, quindi, indicano in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa ed utilizzano il residuo compensandolo direttamente con le imposte e i contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Nel caso concreto di **trattamento fiscale dei redditi prodotti dall'impresa familiare** si prevede, quindi, che il relativo reddito sia **imputato al titolare imprenditore e ai familiari collaboratori**, in maniera proporzionale rispetto alle quote di partecipazione agli utili.

[Risp. AE 05 marzo-2020-n.-85](#)

Acquisti con dichiarazione d'intento: semplificazioni procedurali

A partire dal 1° gennaio 2020 sono state semplificate le procedure che l'esportatore abituale deve porre in essere per effettuare acquisti **senza applicazione dell'IVA**, nonché quelle a carico del fornitore.

L'acquirente (esportatore abituale):

1. non deve più numerare, annotare e registrare le dichiarazioni d'intento;
2. non è più formalmente tenuto ad inoltrare al fornitore la dichiarazione o la ricevuta di trasmissione (sul piano pratico è presumibile che l'acquirente continui a porre in essere una qualche forma di comunicazione preventiva con il fornitore).

L'importatore (esportatore abituale):

1. indica nella dichiarazione doganale gli estremi del protocollo di ricezione, e non più quelli della dichiarazione d'intento;
2. non è più tenuto a consegnare in dogana la copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle relative ricevute di trasmissione; l'AE metterà a disposizione dell'AD la banca dati delle dichiarazioni d'intento.

Il fornitore dell'esportatore abituale:

1. non deve più numerare, annotare e registrare le dichiarazioni d'intento ricevute;
2. verifica sulla banca dati dell'AE la dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale;
3. indica nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione, e non più quelli della dichiarazione d'intento;
4. non deve più riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA.

Come contraltare, alle semplificazioni è stato previsto un **forte inasprimento delle sanzioni**. Il fornitore che **non riscontra telematicamente la dichiarazione** sarà infatti soggetto alla sanzione proporzionale (dal 100 al 200%) invece della precedente sanzione fissa.

A conferma di quanto sopra l'AE ha approvato il **nuovo modello di dichiarazione d'intento** da trasmettere e le relative specifiche tecniche, validi a partire dal 2 marzo 2020. Fino al 27 aprile 2020 è consentito utilizzare i modelli precedentemente in vigore.

[Prov. AE 27 febbraio 2020 n. 96911](#)

Campagne RED 2019 e Solleciti 2018: proroga dei termini per le dichiarazioni

Il termine per la conclusione delle **Campagne ordinaria RED 2019** (per l'anno reddito 2018), Solleciti 2018 (anno reddito 2017), inv civ ordinaria 2019 e Solleciti 2018 era fissato il 28 febbraio 2020 (art. 3 D.Lgs. 241/97).

Tuttavia, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale per la diffusione del Coronavirus, tale termine è **prorogato al 31 marzo 2020**.

Pertanto, ai fini della presentazione delle relative dichiarazioni, i cittadini possono continuare ad utilizzare, fino a tale data, il Contact Center integrato dell'INPS, i servizi online e le Strutture territoriali dell'Istituto.

Questi canali devono essere utilizzati anche per trasmettere le dichiarazioni riguardanti ([Mess. INPS 11 luglio 2019 n. 2658](#)):

- la frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA);
- lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV) avvenuta nell'anno 2018.

[Mess. INPS 5 marzo-2020-n.-946](#)

[Mess. INPS 11 luglio 2019 n. 2658](#)

Terzo settore: dal CNDCEC le norme di comportamento dell'organo di controllo

Il CNDCEC ha pubblicato in consultazione **fino al 27 marzo 2020** le **“Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore”**. Tali norme rappresentano principi deontologici applicabili agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'auspicio del CNDCEC, tuttavia, è che le indicazioni fornite possano divenire generalmente riconosciute a livello di settore ed essere fatte proprie anche dai componenti degli organi di controllo non iscritti nel predetto Albo.

Il testo risponde alle nuove prescrizioni del **Codice del Terzo Settore**: tutte le fondazioni ETS e gli ETS in cui sono stati costituiti patrimoni destinati così come le associazioni ETS che superano i parametri di cui all'[art. 30 D.Lgs 117/2017](#) sono tenuti, infatti, a **dotarsi di un organo (monocratico o collegiale) di controllo**. Il componente dell'organo monocratico e almeno un componente negli organi pluripersonali devono **appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 2397 c.c.** Anche tutte le imprese sociali sono tenute a nominare un organo di controllo interno. Tuttavia, il Consiglio nazionale ha optato per emanare con il nuovo documento le norme di comportamento riservate agli ETS diversi dalle imprese sociali. Le peculiarità dei controlli nelle imprese sociali, disciplinate da uno altro disposto normativo, saranno oggetto di futuro elaborato specifico.

“Le Norme – ha chiarito il presidente del Consiglio nazionale della categoria, **Massimo Miani** - sono pensate per l'organo di controllo che non svolge l'attività di revisione legale ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. La definizione dell'attività di controllo offerta dalle Norme di comportamento è un'operazione sistematica di illustrazione del modus operandi che l'organo di controllo dovrebbe tenere per eseguire in modo razionale ed efficace la vigilanza sugli ETS, alla luce anche delle prassi professionali consolidate del collegio sindacale delle società non quotate, che sono state prese come punto di partenza e opportunamente adattate alle realtà di riferimento”.

Ogni interessato può trasmettere le proprie osservazioni fino al 27 marzo alla casella di posta elettronica normeOCETS@commercialisti.it.

[art. 30 D.Lgs 117/2017](#)

ADEMPIMENTI

Dichiarazione precompilata: la comunicazione dei dati slitta al 31 marzo

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo ha varato delle misure di urgenza per imprese, lavoratori e famiglie. Tra le principali novità, [all'art. 1 del DL 2 marzo 2020 n. 9](#), vi è la proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 e delle comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni con conseguente rinvio:

- **al 5 maggio** della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate;
- **al 30 settembre** per la presentazione dei modelli 730 anticipando quindi, al 2020 il termine che sarebbe entrato effettivamente in vigore nell'anno 2021.

Dati da inviare

Come noto, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente la dichiarazione dei redditi precompilata, utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria.

A tale scopo è obbligatorio l'invio di comunicazione in via telematica degli oneri deducibili e detraibili da inserire nella dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti interessati. In particolare l'obbligo riguarda le seguenti tipologie di dati:

1. Interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
2. Dati relativi ai contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
3. Contributi previdenziali ed assistenziali;
4. Contributi di previdenza complementare, versati senza il tramite del sostituto d'imposta;
5. Spese sanitarie sostenute e rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
6. Contributi sanitari versati direttamente dal contribuente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta;
7. Dati relativi ai bonifici di pagamento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici;
8. Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici, di riqualificazione energetica, di arredo e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
9. Spese universitarie, relativi rimborsi e contributi;
10. Spese funebri;
11. Spese veterinarie;
12. Rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili, e relativi rimborsi;

13. Erogazioni liberali in denaro ricevute da ONLUS, APS, fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, effettuate da persone fisiche; eventuali erogazioni liberali restituite (in questo caso si tratta di una facoltà e non di un obbligo).

Entro lo stesso termine:

- gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell'[art. 51 c. 2 TUIR](#) e dell'[art. 10, comma 1, TUIR](#), nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti;
- l'ente poste italiane e le banche devono comunicare i dati sui bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Proroga dei termini

La normativa dispone che l'invio telematico di tali dati sia effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, direttamente all'Agenzia delle Entrate in modalità esclusivamente telematica.

Come anticipato, a seguito dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, il termine per le comunicazioni relative al 2019, **è stato prorogato dal 28 febbraio 2020 al 31 marzo 2020** ([art. 1 del DL 2 marzo 2020 n. 9](#)).

La proroga interessa anche le Certificazioni Uniche 2020 che dovranno quindi essere trasmesse entro il termine del 31 marzo 2020, rispetto alla precedente scadenza del 9 marzo (poiché il 7 marzo cade di sabato).

Eccezione - Spese sanitarie

La proroga **non riguarda le spese sanitarie**. Per queste la normativa prevede infatti che la trasmissione telematica debba avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, attraverso il canale "Sistema Tessera Sanitaria" che a sua volta provvederà ad inviare i dati all'Agenzia delle Entrate. Pertanto i soggetti tenuti dovrebbero già avere assolto all'obbligo.

Attenzione: si fa presente che, in riferimento alle spese veterinarie, il termine di invio è generalmente il 28 febbraio dell'anno successivo, pur essendo inviate attraverso lo stesso canale "Sistema Tessera Sanitaria" relativo alle spese mediche.

Con il comunicato stampa n. 14 del 3 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate, a seguito del [DL 2 marzo 2020 n. 9](#), informa che anche per queste spese il termine è stato prorogato al 31 marzo.

GUIDE OPERATIVE

Lotteria degli scontrini: la guida dell'Agazia delle Entrate di Ada Ciaccia

L'Agazia delle Dogane, insieme a quella delle Entrate hanno pubblicato la [Determina 5 marzo 2020](#) che rende operativa la lotteria nazionale degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico. Tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che, dal 1° luglio 2020, acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro, possono partecipare alle estrazioni annuali e mensili (dal 2021 anche settimanali). L'acquirente prima dell'emissione dello scontrino deve chiedere all'esercente di abbinare allo stesso il proprio "codice lotteria".

Vediamo in sintesi come partecipare.

Ambito soggettivo

Possono partecipare alla lotteria tutte le **persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia**, che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Non possono partecipare alla lotteria:

1. gli scontrini corrispondenti ad acquisti online e quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione;
2. gli acquisti documentati con fatture elettroniche;
3. gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale);
4. gli ulteriori acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

Il Portale Lotteria

Il Portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, **disponibile dal 9 marzo 2020**, contiene tutte le informazioni e i servizi specifici previsti per la lotteria ed è costituito da due aree:

1. **l'area pubblica**, cui si accede liberamente senza autenticazione, che consente di generare il codice lotteria e contiene tutta una serie di informazioni relative alla lotteria (calendario delle estrazioni, stato delle singole estrazioni, codici vincenti degli scontrini commerciali ecc.);
2. **l'area riservata**, accessibile tramite Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns), che consente di: consultare il proprio profilo, controllare il numero di biglietti virtuali della lotteria associati al singolo scontrino commerciale ricevuto, verificare le vincite, tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi. Nell'area riservata è possibile attivare sms e altri mezzi di comunicazione.

Il "codice lotteria"

Per partecipare alla lotteria occorre acquisire il **codice lotteria** ossia il codice alfanumerico che si ottiene accedendo all'area pubblica del "Portale lotteria".

Una volta entrati nel Portale basta digitare il proprio codice fiscale e il servizio online provvederà a produrre tale codice alfanumerico anche in formato barcode (codice a barre) che andrà stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile: smartphone, tablet e cellulare.

Il codice andrà mostrato al negoziante affinché lo possa abbinare allo scontrino elettronico quindi prima della sua emissione.

Le Estrazioni e i premi

La lotteria degli scontrini prevede **estrazioni mensili e annuali**. Successivamente, a partire dal 2021 ci saranno anche estrazioni settimanali.

Sono previsti due tipi di estrazioni:

1. le estrazioni “**ordinarie**” per chi effettua il pagamento in contanti;
2. le estrazioni a “**zero contanti**” per chi effettua il pagamento con strumenti di pagamento elettronico che partecipa comunque anche a quelle ordinarie.

Il calendario delle estrazioni sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e sul Portale Lotteria.

Le estrazioni mensili hanno luogo **ogni secondo giovedì del mese**. Fa eccezione la prima estrazione mensile, che sarà **venerdì 7 agosto 2020** e riguarderà tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 31 luglio 2020 (entro le ore 23:59).

Ogni contribuente potrà partecipare, con uno stesso scontrino, a una estrazione settimanale (a regime), a una mensile e a una annuale, e consultare le estrazioni e verificare l’eventuale vincita all’interno del Portale Lotteria.

L’estrazione vincente sarà considerata **nulla**:

1. se il biglietto “virtuale” è associato a un corrispettivo già vincente nel corso dell’estrazione oppure annullato o reso;
2. se il biglietto virtuale è riferito a un codice lotteria di una persona fisica non residente in Italia, alla data di acquisto dei beni e dei servizi, oppure a un codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi.

Premi

La lotteria prevede premi per le estrazioni “ordinarie” e ulteriori premi per quelle “zero contanti”, riservate ai pagamenti cashless (non in contanti). E’ utile osservare che tutti i premi della lotteria **non sono assoggettati ad alcuna tassazione**.

Per le estrazioni ordinarie sono previste:

1. un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale;
2. tre premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili;
3. sette premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali, a partire dal 2021.

Per le estrazioni “zero contanti”, con un provvedimento di prossima emanazione, attualmente al vaglio del Garante della Privacy, saranno definite le regole dell’estrazione che sarà riservata non

solo a chi effettua gli acquisti con la moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito) ma anche all' esercente.

I premi saranno più alti; infatti la normativa prevede:

1. due premi per l' estrazione annuale:
 - un premio da 5 milioni di euro per il consumatore;
 - un premio da 1 milione di euro per l' esercente;
2. venti premi per le estrazioni mensili:
 - dieci premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori;
 - dieci premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti;
3. trenta premi per le estrazioni settimanali (dal 2021):
 - quindici premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori;
 - quindici premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.

Nota bene: per la lotteria "zero contanti" il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l' esercente.

I vincitori saranno informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell' area riservata del Portale Lotteria.

Chi vince riceve anche una comunicazione formale che può avvenire in due modi:

1. **tramite una Pec** (Posta elettronica certificata) inviata all' indirizzo che il consumatore ha indicato sul Portale Lotteria;
2. **tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno** che viene recapitata all' ultimo domicilio fiscale conosciuto dall' Agenzia.

I premi devono essere **reclamati entro 90 giorni** dalla ricezione della comunicazione di vincita e saranno pagati dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

Nel caso in cui i premi non dovessero essere reclamati, gli stessi concorreranno nuovamente alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione del concorso annuale.

Il negoziante vincitore della lotteria "zerocontanti" riceverà una comunicazione dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.

Nota bene: data la particolare entità dei premi, saranno effettuati controlli su tutte le vincite relative alla lotteria "zerocontanti" per accertarsi che il pagamento sia effettivamente avvenuto con modalità cashless (non in contanti). I controlli saranno effettuati inizialmente sui consumatori vincenti e solo in caso di impossibilità di riscontro, le verifiche saranno effettuate anche sugli esercenti.

SCADENZARIO DAL 16/03/2020 AL 31/03/2020

Comunichiamo le scadenze previste ordinariamente dal calendario fiscale ma evidenziamo che alcune di esse sono state sospese/prorogate dal Decreto Legge "Cura Italia" del 16/03/2020.

16 MARZO Lunedì

- SPLIT PAYMENT - VERSAMENTO IVA
- TOBIN TAX
- IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
- ACCISE
- LOCAZIONI BREVI - VERSAMENTO RITENUTA
- VERSAMENTO RITENUTE
- RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI - ENTRO 90 GIORNI
- CONTRIBUTI ENPALS
- TASSA ANNUALE REGISTRI CONTABILI
- VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI
- INPS: VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
- IMU/TASI - RAVVEDIMENTO OPEROSO - ENTRO 90 GIORNI
- IVA - VERSAMENTO SALDO 2019

18 MARZO Mercoledì

- RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI - 30 GIORNI

25 MARZO Mercoledì

- TRASMISSIONE ELENCHI INTRASTAT

31 MARZO Martedì

- TRASMISSIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI - MORATORIA SANZIONI
- CONSEGNA MODELLO CU 2020
- MODELLO EAS
- IRES VERSAMENTO IMPOSTE
- VERSAMENTO IRES
- REDDITI SC
- ENTI ED ASSOCIAZIONI - INTRA 12
- REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
- RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT - ENTRO 15 GIORNI
- DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - COMUNICAZIONE DATI INTERMEDIARI FINANZIARI E SOGGETTI TERZI
- MODELLO CU
- VERSAMENTO IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI